

Sent. N. 761/11  
R.O. N. 5093/08  
Cron. N. 1988/11  
Rep. N. 1916/11



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott.ssa  
Alessandra Venturini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.**  
nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 5093 del ruolo affari  
contenziosi per l'anno 2008 promossa  
DA

G. B. rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'avv.to  
G. B. con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in M.,  
via G. C. n. 22

- Attrice opponente -

CONTRO

S. A. di M. e M. in persona  
del legale rappresentante geom. M. M., rappresentato e difeso, per  
delega in atti, dagli avv. ti F. P. e G. con domicilio eletto  
presso il loro studio, in M. via

- Convenuto opposto -

OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale

FATTO.

Con atto di citazione notificato il 12.11.2008 la società G. B. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1849/08, emesso da questo Tribunale nei confronti della stessa, con cui le è stato ingiunto, in favore dello "Studio Associato di M. e M." in persona del legale rappresentante geom. M. M. il pagamento dell'importo di € 156.316,98, oltre ad interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per attività professionale svolta dallo Studio ricorrente presso diversi cantieri aperti dall'ingiunta in varie località, negli anni compresi fra il 2004 ed il 2008.

L'opponente ha contestato l'an ed il quantum del credito fatto valere, nonché l'efficacia probatoria, nella presente fase di opposizione, della parcella proforma liquidata dal competente ordine professionale, ed ha eccepito ulteriormente la mancata detrazione, dall'importo richiesto, della somma di € 31.200,00 già corrisposta dalla società G. B. allo Studio M. prima del deposito del ricorso monitorio.

Lo "Studio associato" si è costituito in giudizio contestando le allegazioni di controparte e specificando le diverse attività svolte negli anni dai due associati, geom. M. M. e geom. M. M., in favore della società attrice e su incarico di quest'ultima, depositando documentazione relativa (progetti, DIA, relazioni tecniche, ecc., relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e ristrutturazioni).

Ammesse parzialmente le prove orali richieste, assunte nel corso delle successive udienze, con ordinanza 24.01.2011 il nuovo Giudice designato ha rilevato la carenza di legittimazione attiva dello Studio associato, avendo detta associazione agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali spettanti ai singoli professionisti

associati e la eventuale nullità del contratto di conferimento d'incarico, qualora potesse ritenersi che lo Studio avesse agito facendo valere il credito come proprio, avendo detto contratto ad oggetto prestazioni d'opera intellettuali che possono essere rese solo personalmente da professionista in possesso di specifica abilitazione.

Concesso alle parti termine per svolgere le rispettive difese in merito, è stata fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale.

# IL CASO <sup>DIRITTO</sup> nit

Il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo, sussistendo nel caso il difetto di legittimazione attiva in capo all'ingiungente.

Lo "Studio Associato [redacted]", in persona del legale rappresentante geom. M. [redacted] M. [redacted], ha agito in sede monitoria chiedendo ingiunzione di pagamento nei confronti della società G. [redacted] B. [redacted] per numerose prestazioni professionali, indicate in ricorso e nella allegata nota proforma professionale, liquidata dal competente Ordine in favore "del geom. M. [redacted] M. [redacted] e M. [redacted] M. [redacted]" (v. ricorso per decreto ingiuntivo).

Come rilevato dalla Suprema Corte, "lo studio associato costituito in conformità della previsione dell'art. 1 della l. n. 1815/39, sia che lo si qualifichi come un'associazione atipica o comunque come un contratto associativo con rilevanza esterna ... si presenta come un centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti ed appunto perciò dotato di rilevanza esterna. Quantunque privo di autonoma personalità giuridica, lo studio associato rientra dunque a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi ... cui la legge

attribuisce la capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza, secondo il paradigma indicato dal capoverso dell'art. 36 c.c.;... allo studio associato, essendone riconosciuta dalla legge l'ammissibilità, non può essere negata in termini generali la capacità di essere titolare di diritti ed obblighi, né di conseguenza la capacità di stare in giudizio per quanto attiene a tali diritti e a tali obblighi" (Cass. Civ. 4628/97); ciò, tuttavia "non significa che uno studio professionale associato possa legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richieda particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso" (v. Cass. Civ. n. 24410/2006), o, ancora, che l'associazione professionale divenga titolare del rapporto di prestazione d'opera, che continua ad intercorrere solo con il singolo professionista (Cass. Civ. n. 13142/2003).

Ciò in quanto "la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'intuitus personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 l. 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima" (Cass. Civ. n. 22404/04).

Ne consegue che "in tema di contratto d'opera intellettuale, l'associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, purché l'oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione non presupponga la

personalità del rapporto fra cliente e professionista" (v. Cass. Civ. n. 24410/06).

"La circostanza che lo studio professionale associato sia un autonomo centro di imputazione di "effetti giuridici" non esplica – quindi – alcuna conseguenza sulla sua legittimazione a rivendicare compensi riferibili a singoli professionisti, i quali soltanto possono averli maturati per le proprie specifiche prestazioni. Ciò in quanto, l'essere un autonomo centro di imputazione "di effetti giuridici", secondo la ricostruzione del giudice di legittimità, significa soltanto che i creditori di uno studio associato ben possano agire nei suoi confronti per obbligazioni assunte dai suoi associati o comunque nel suo interesse, ma non implica affatto che gli studi divengano per ciò solo titolari di diritti derivanti da prestazioni che essi non possono avere reso. Si tratta di una garanzia patrimoniale verso i creditori di tale "centro di interessi", non già di un'indebita posizione di vantaggio di quest'ultimo verso asseriti clienti che invece non possono avere validamente stipulato con lo Studio. Si noti infatti che, nel codice civile, il capo delle professioni intellettuali (Capo II) appartiene al Titolo III del Libro V del codice civile (Del lavoro autonomo) che esordisce con l'art. 2222 c.c., ove si legge "Quando una persona si obbliga... prevalentemente con lavoro proprio". Tale premessa è più che sufficiente per dimostrare, senza alcun margine di dubbio, che quelle prestazioni devono essere riferibili a una persona fisica e che lo studio non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela e dunque neppure per la pretesa del compenso. Ciò, del resto, risulta reiteratamente affermato anche dalla Suprema Corte, la quale ha avuto occasione di sottolineare come il carattere personale dell'attività professionale debba connotarsi anche in relazione ai profili di personalità assunta a seguito dell'incarico. In relazione al primo aspetto, la Corte ha evidenziato che "i professionisti possono associarsi per dividere le spese

dello studio e gestire i proventi dell'attività, ma l'associazione professionale non diventa titolare del rapporto di prestazione d'opera, che intercorre con il professionista il quale non perde la legittimazione ad agire nei confronti del cliente" (Cass. n. 13142/2003). In relazione al secondo aspetto, la Corte ha evidenziato che: "La responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'"intuitus personae", e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 l.

23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima" (Cass. n. 22404/04)" (v. Trib. Milano 31 luglio 2006, n. 8569).

Nella fattispecie in esame parte opposta con memoria istruttoria in data 16.11.2009 ha specificato, e chiesto di dimostrare, che gli incarichi erano stati conferiti allo "Studio associato" e che alcune delle attività professionali, per le quali è stato richiesto il pagamento, erano state prestate da entrambi gli associati, altre unicamente dall'uno o dall'altro.

Nelle note autorizzate del 4.03.2011, relative alle eccezioni sollevate d'ufficio, parte convenuta ha sostenuto che i contratti in atti in realtà non prevedevano il conferimento d'incarico professionale genericamente allo studio associato [redacted], ma specificamente alle persone dei geometri M [redacted] e M [redacted] M [redacted]

Dalle stesse allegazioni dell'ingiungente, evincibili dal ricorso per decreto ingiuntivo (da interpretarsi unitamente all'unico documento dimesso a prova del credito, la parcella liquidata in favore dei due geometri) e come ulteriormente specificate in corso di causa, emerge quindi come lo Studio associato abbia agito, con ricorso per decreto

ingiuntivo, per la tutela di un diritto di credito non facente capo allo stesso Studio in quanto tale, ma per crediti spettanti quale compenso al geometra M. M. ed al geom. M. M., per prestazioni professionali da questi rispettivamente rese e liquidate dal competente Ordine.

Deve quindi escludersi la sussistenza della legittimazione ad agire dello Studio associato in ordine alla domanda svolta, sulla base dei principi sopra richiamati.

Per completezza di motivazione deve rilevarsi che una deroga in materia di associazioni professionali e contratto di prestazione d'opera intellettuale (dettata dalla l. 23 novembre 1939 n. 1815 e dagli artt. 2229 e ss. c.c.), cui si riferisce la giurisprudenza citata, è stata introdotta dal legislatore con il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in l. 248/06, che all'art. 2, lett. c), ha abrogato, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, "il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità".

Deve quindi ritenersi che qualora, e solo qualora, ricorrano nel caso concreto le condizioni previste dalla norma citata, l'incarico professionale possa validamente essere assunto dall'associazione come tale, con conseguente diritto della stessa di ottenere il pagamento del corrispettivo relativo.

Nel caso in esame tali circostanze non sono state neppure allegare dall'opposto, che ha anzi sostenuto come in realtà gli incarichi siano stati conferiti personalmente ai due geometri.

In qualsiasi caso i contratti in atti non soddisfano le condizioni di validità previste dal citato D.L. 223/2006, non essendo negli stessi "previamente indicato" il nominativo del socio professionista che avrebbe dovuto rendere le specifiche, diverse e numerose prestazioni richieste (requisito che risponde al principio della responsabilità personale del professionista d'opera intellettuale ed all'obbligo di iscrizione all'apposito albo del professionista che eserciti attività condizionata alla suddetta iscrizione).

Nel contratto in data 27.11.2004 (doc. 1 parte convenuta), relativo alla "redazione di un progetto per la radicale ristrutturazione di un corpo di fabbrica ad uso di civile abitazione allo scopo di ottenere appartamenti di varie superficie sui vari piani e di assistenza nelle varie fasi di esecuzione" (prestazioni meglio descritte al punto 3) è infatti unicamente specificata l'attribuzione al geom. M. [redacted] dell'incarico di "coordinatore della progettazione" e di "responsabile della sicurezza del cantiere"; nella lettera d'incarico del 21.05.2007 (doc. 56 parte convenuta) relativa a "prestazioni professionali inerenti il cantiere in via C. [redacted] n. [redacted] di ... R. [redacted]", per il "completamento della pratica edilizia sopra descritta" nulla è specificato; per le ulteriori prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento non sono stati prodotti contratti scritti.

Per quanto esposto, l'accertato difetto di legittimazione attiva dello Studio associato ad agire per crediti spettanti ai singoli professionisti associati, e per l'attività da ciascuno svolta, comporta la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in carenza di un necessario presupposto dell'azione esercitata.

Per le stesse ragioni deve essere rigettata la domanda, svolta in via subordinata, di condanna della società attrice al pagamento in favore dello Studio Associato [REDACTED] della somma ingiunta.

Tenuto conto delle motivazioni su cui si fonda la presente decisione (eccezione rilevata d'ufficio) appaiono sussistere giusti motivi per compensare fra le parti, nella misura del 50% le spese di lite dalle stesse sostenute, con condanna del convenuto soccombente al pagamento del residuo 50% delle spese sostenute dall'attrice opponente, percentuale che viene liquidata come indicato in dispositivo.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

dichiara la carenza di legittimazione ad agire in capo allo Studio Associato [REDACTED] di M [REDACTED] e M [REDACTED] e conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1849/08, emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice;

rigetta l'ulteriore domanda svolta in via subordinata da parte convenuta;


dichiara compensate fra le parti, nella misura del 50%, le spese di lite rispettivamente sostenute;

dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione del residuo 50% delle spese di lite sostenute dall'attrice, percentuale che liquida in complessivi € 5.152,00 (di cui € 152,00 per spese, € 1.500,00 per diritti, € 3.500,00 per onorari) oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Data lettura di quanto sopra il Giudice dichiara chiuso il procedimento.

Il Giudice

(Dott.ssa Alessandra Venturini)



Il Cancelliere



**TRIBUNALE DI MANTOVA**

Deposito in Cancelleria

oggi **7 LUG 2011**

Il Funzionario Giudiziario

II CASO.it